Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

III TRANCHE DI CHIARIMENTI

71. Domanda:

Si chiede se, al fine di soddisfare il criterio di valutazione n. 21 (Tabella n. 12 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Capitolato d'Oneri), un certificato non accreditato di conformità ai criteri ESG possa essere considerato equivalente all'Attestazione ESG.

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e n. 4.

72. Domanda:

Si chiede se, ai fini della comprova di cui al possesso dei requisiti per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva (Terzo Responsabile) di cui all'art. 6.1 punto 4) del Capitolato d'Oneri, l'operatore economico possa presentare la certificazione, ai sensi della norma EN ISO 9001, per l'attività di "Manutenzione degli edifici civili - Manutenzione e gestione di impianti tecnologici di edifici civili" (settore IAF28) in luogo della certificazione per "attività di gestione e manutenzione degli impianti termici".

RISPOSTA:

Non si conferma, la certificazione UNI EN ISO 9001 deve essere relativa ad "attività di gestione e manutenzione degli impianti termici" così come richiesto all'art. 6.1 punto 4) del Capitolato d'Oneri.

73. Domanda:

Si chiede se, al fine del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 6.1 punto 4) del Capitolato d'Oneri, occorre che la figura del Terzo Responsabile sia un dipendente dell'operatore economico oppure anche un consulente esterno alla società.

RISPOSTA:

Si conferma che la figura del Terzo Responsabile potrà essere ricoperta da un dipendente o da un consulente esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

74. Domanda:

Si chiede se, al fine del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 6.1 punto 4) del Capitolato d'Oneri e dell'esecuzione del servizio, un operatore economico, che al proprio interno dispone di personale abilitato a svolgere il ruolo di Terzo Responsabile, ma non è dotata di attestazione SOA OG11 né di certificazione ISO 9001 per attività di gestione e manutenzione di impianti termici, possa ricorrere all'avvalimento della categoria SOA OG11.

RISPOSTA:

Si conferma e si veda, per completezza, la risposta al quesito n. 28.

75. Domanda:

1) Con la FAQ n. 12 è stato chiarito che "*è possibile ricorrere al subappalto (100%) per soddisfare i requisiti di progettazione indicati nel Capitolato. In tal caso, trattandosi di subappalto c.d. qualificante/necessario, l'operatore, nel proprio DGUE, dovrà dichiarare espressamente di voler subappaltare le prestazioni aventi ad oggetto la progettazione*".
Vista l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014 (in forza del quale si era formata giurisprudenza sull'istituto del cd. "subappalto necessario"), sussiste il rischio che, qualora a tale chiarimento non segua una esplicita modifica degli atti di gara (in cui Consip dichiari l'ammissibilità del subappalto qualificante, non previsto nel codice), qualsiasi concorrente interessato possa anche e prevedibilmente strumentalizzare tale interpretazione per eventuali contenziosi (stante la natura meramente esplicativa delle FAQ che, infatti, non possono spingersi fino a modificare/integrare la lex di gara), generando ritardi nella procedura.
Alla luce di tali valutazioni, con la presente si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di rettificare – anche senza prorogare i termini di gara – il Capitolato d'Oneri (cfr. paragrafo 4, pag. 15), prevedendo espressamente nello stesso l'ammissibilità del subappalto qualificante per soddisfare i requisiti di idoneità professionale ed economico finanziari per la progettazione.
Risposta alla domanda 75 punto 1):
L'ammissibilità del subappalto cd. qualificante per soddisfare i requisiti di progettazione previsti nel Capitolato, accessori e marginali rispetto ai servizi principali oggetto dell'appalto, è espressione dei principi euro-unitari del favor partecipationis e di massima concorrenza e risulta confermata dall'orientamento della giurisprudenza che ne ha esteso l'applicabilità anche alle gare per l'affidamento di servizi (ex multis Cons. St, Sez. V, n. 3504/2020; TAR Veneto, Sez. I, 22.08.2023, n. 1204). In applicazione dei suddetti principi, la lex specialis non ha previsto un divieto di subappalto qualificante dei servizi di progettazione. La risposta alla domanda n. 75 ha, pertanto, una portata meramente chiarificatrice della lex specialis, la quale è in linea con i richiamati principi e non richiede, sul punto, alcuna integrazione.

2) Il Capitolato d'Oneri (cfr. pag. 58, n. 21 della "Tabella n. 12") prevede che n.1 punto tabellare sia attribuito al concorrente in possesso dell'"*Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle*

Organizzazioni relative al livello del rischio ESG. L'Offerente dovrà indicare il possesso di una attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni ***relative al livello del rischio ESG quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme***".

Si evidenzia che tale Attestazione riguarda una Pratica di recentissima creazione.

L'attribuzione del relativo punteggio, risultando estremamente discriminante nel panorama competitivo italiano, avrebbe potuto trovare indicazione nell'avviso di preinformazione di questa procedura, pubblicato il 31 dicembre 2024, ma in tale avviso vi era solo la generica previsione (cfr. Criterio 18, Tabella 1) di una "*Attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020 "Valutazione della conformità*"", che rappresenta un ben più ampio novero di possibili certificazioni.

A tal proposito, pare d'obbligo porre l'attenzione sul dato che l'unico Organismo accreditato in Italia (da dicembre 2024) da **DILIGENTIA ETS** - ente proprietario dello schema di certificazione **di cui, come noto, ha l'esclusiva per due anni dal deposito** - per il rilascio di tale attestazione è ICMQ, che ci ha comunicato di avere solo 4 figure dedicate al processo, attualmente tutte impegnate, e dunque al momento i tempi di attesa per l'evasione delle richieste non consentirebbero alla scrivente - pur avendo tutti i requisiti per ottenerla - di possedere tale attestazione entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte di gara.

Considerato quindi che il possesso di tale attestazione non era richiesto già nell'avviso di preinformazione - e, invero, quasi certamente, l'attestazione non era neppure esistente e comunque non conoscibile in epoca utile alla sua richiesta ai fini della partecipazione alla presente gara -, ci si trova di fronte allo scenario che non tutti gli Operatori economici interessati alla presente procedura - pur se in possesso dei requisiti per ottenerla - hanno potuto agire per tempo per l'ottenimento di tale attestazione.

Quanto sopra condurrà prevedibilmente a numerosi contenziosi, anche strumentali, generando ritardi nella procedura, vista anche la necessità di permettere la migliore partecipazione degli operatori economici, e quindi anche di quelli che, pur essendo qualificati per ottenere la (nuovissima, proprietaria ed esclusiva) attestazione, la otterranno solo dopo la scadenza della gara per ragioni meramente tecniche organizzative dell'unico Organismo certificatore accreditato.

Pertanto, con la presente si chiede di rettificare il Capitolato – anche senza prorogare i termini di gara – prevedendo che la sopracitata certificazione venga qualificata quale requisito di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (cfr. paragrafo 9, pagg. 28 e ss.) e non quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica e che, pertanto, debba essere posseduta dal concorrente soltanto al momento della stipula del contratto, o in alternativa, laddove continui ad essere qualificata come criterio di valutazione dell'offerta tecnica, prevedendo espressamente l'attribuzione del punteggio anche a quel concorrente che dimostrerà, all'esito dell'esperimento della procedura (o entro un tempo ragionevole che codesta Stazione Appaltante riterrà opportuno), di possedere la pertinente attestazione.

Risposta alla domanda 75 punto 2):

Come evidenziato il criterio riporta "***quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme***" non vincolando pertanto l'operatore economico al suddetto *Rating scheme*.

Pertanto, per il soddisfacimento del criterio non esiste alcun vincolo a specifiche attestazioni del livello di rischio ESG e che, in coerenza con il Codice, sono ammesse modalità di comprova equivalenti, si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e 4.

76. Domanda:

1. Nel file excel “Allegato 8 – Schema Conto Economico Commessa”, foglio “Istruzioni di compilazione”, riga 13, c’è un riferimento alla “Guida operativa alla compilazione, Parte C”.
Si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti il documento citato;
Risposta alla domanda 76 punto 1):
Si tratta di un refuso, non è disponibile la Guida operativa alla compilazione, tutte le indicazioni sono contenute nell’Allegato 7 Schema giustificativi anomalia, Parte A.

2. Si segnala che il DGUE-Request messo a disposizione, alla Parte I, lett. C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti - Imprese Ausiliarie, nel menù a tendina, da selezionare in corrispondenza della sezione “Attività svolta (per questa specifica procedura)”, non è presente il codice CPV dei servizi di progettazione, ma bensì i soli codici delle principali attività oggetto dell’appalto, di cui tabella n. 1 a pag. 10 del Capitolato d’Oneri. Al fine quindi di consentire la corretta compilazione di detta parte del DGUE, si chiede fornire il DGUE-Request aggiornato con il CPV dei servizi di progettazione;
Risposta alla domanda 76 punto 2):
Si precisa che le dichiarazioni sulle modalità di svolgimento delle attività di progettazione sono previste all’interno dell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione”.

3. Il DGUE-Request, Parte IV – Criteri di selezione, punto C: Capacità Tecniche e professionali - sezione “Per gli appalti di lavori: tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori”, per il requisito relativo al possesso della SOA (OG 1 e OG 11), richiede la compilazione di campi indicanti: nome, cognome, professione, esperienza, altre informazioni, anni di esperienza presso l’OE, etc.…
Visto che
- nel Capitolato d’Oneri non ci sono disposizioni in ordine al requisito SOA da dichiarare nel DGUE, si legge solamente di comprovarne il possesso mediante copia conforme all’originale della certificazione in corso di validità);
- il Capitolato d’Oneri, pag. 44 del par.14.2- DGUE, dispone che alla sezione C, Parte IV punto C: Capacità Tecniche e professionali, devono essere indicati i contratti analoghi eseguiti negli ultimi anni dalla data di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.3. (Non riporta indicazioni per la dichiarazione del requisito SOA richiesto per partecipazione alla procedura);

Si chiede precisare se la sezione del DGUE, per il requisito SOA, sopra richiamata, trattasi di refuso e/o fornire indicazioni per la corretta compilazione di tale sezione e, se del caso fornire DGUE-Request aggiornato;
Risposta alla domanda 76 punto 3):
Nel rinviare alla risposta al quesito n. 62, punto 6, si precisa che nel DGUE sono incluse di default le informazioni sopra indicate (nome, cognome, professione etc.) per il requisito relativo al possesso della SOA.

4. Qualora una delle imprese ausiliarie non sia registrata al portale Acquistinretepa, si chiede conferma circa la possibilità di compilare il DGUE request attraverso altre piattaforme accessibili.
Risposta alla domanda 76 punto 4):
Si conferma che l'impresa non registrata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it può compilare il DGUE tramite una piattaforma alternativa, purché questa consenta la compilazione completa del documento e la generazione di un file leggibile firmato digitalmente.

77. Domanda:

1) Con riferimento al paragrafo 6.1.3.2 del Capitolato Tecnico, ed in particolare al caso 2, relativo all'installazione di impianti di co/trigenerazione come interventi di riqualificazione energetica del Servizio Energia A, si chiede conferma che:

1. l'energia elettrica prodotta dal cogeneratore venga considerata come energia elettrica risparmiata, ai fini del calcolo del risparmio energetico elettrico
2. il consumo di gas metano dedicato all'impianto di co/trigenerazione venga considerato solo in quota parte ai fini del calcolo del risparmio termico

Risposta alla domanda 77 punto 1):

1. non si conferma, l'energia elettrica prodotta da co/trigeneratore installato quale intervento di riqualificazione contribuisce alla riduzione dei consumi elettrici reali, i quali vengono utilizzati nella valutazione del risparmio energetico elettrico.
2. premesso che il quesito non è chiaro, il consumo di gas metano dedicato all'alimentazione dell'impianto di co/trigenerazione va integralmente considerato ai fini della valutazione degli effettivi consumi della stagione per la valutazione del risparmio energetico.

Si ricorda che, come specificato al par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico, in coerenza con le previsioni di cui al Decreto MASE 12 AGOSTO 2024 Allegato 1, i risparmi energetici vengono calcolati in KWh e convertiti in TEP sulla base dei consumi reali, ferma restando la possibilità di compensazione dei risparmi in caso di attivazione congiunta Servizio A e Servizio B.

2) Con riferimento al paragrafo 6.1.3.3.2 del Capitolato Tecnico, relativo all'installazione di un impianto solare termico come intervento di riqualificazione a carico dell'Offerente, si chiede conferma che il rimando al paragrafo 6.1.7.2 sia un refuso, in quanto relativo ad interventi di riqualificazione energetica eseguiti dall'Amministrazione. Si chiede quindi di indicare le modalità di remunerazione del calore prodotto dall'impianto installato e di specificare come tale calore possa essere considerato ai fini del calcolo del risparmio energetico termico.

Risposta alla domanda 77 punto 2):

Si conferma, il rimando al paragrafo 6.1.7.2 del Capitolato Tecnico si tratta di un refuso, il rimando è riferito al paragrafo 6.1.7 "Riqualificazione Energetica" del Capitolato Tecnico.

Si precisa inoltre che gli interventi di riqualificazione energetica sono totalmente a carico del Fornitore, così come descritto al paragrafo 6.1.7.1 del Capitolato Tecnico e che il contributo dell'intervento di installazione di un impianto solare termico alla valutazione del risparmio energetico termico sarà dato dal minor consumo reale rilevato ai contatori secondo la procedura descritta al par. 6.1.2 Obiettivi di Risparmio Energetico del Servizio Energia "A" del Capitolato Tecnico.

3) Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2.2.4, relativamente alla riduzione/eliminazione della penale nel caso di sensibili variazioni nelle modalità di utilizzo degli impianti, si chiede conferma che tali variazioni nelle modalità di utilizzo possano poi essere considerate anche nella remunerazione del servizio B. Infatti, ad esempio, condizioni climatiche estive sensibilmente differenti rispetto alle condizioni corrispondenti ai consumi di baseline, comporterebbero una sensibile variazione nelle modalità di utilizzo degli impianti di raffrescamento, con conseguente aumento dei consumi di energia elettrica reali, necessari per il mantenimento del comfort ambientale.

Risposta alla domanda 77 punto 3):

Non si conferma, le eventuali sensibili variazioni nelle modalità di utilizzo degli impianti richiamate al paragrafo 6.2.2.4 del Capitolato Tecnico non comportano modifiche al canone del Servizio B.

4) Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 6.1.3 del Capitolato tecnico, si chiede conferma che l'enunciato "Il Fornitore non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti" ometta, per mero errore materiale, il riferimento al gasolio e che pertanto il fornitore possa continuare, nei luoghi non raggiunti da gasdotto, a fornire tale combustibile, ove sia già presente.

Risposta alla domanda 77 punto 4):

Si veda la risposta al quesito n. 58.

5) Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 6.1.3 del Capitolato tecnico, e in particolare all'enunciato "Il Fornitore non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti", per il caso in cui il luogo risulti raggiunto da gasdotto alla data della RPF, si chiede conferma che tale paragrafo non stia ad indicare che il fornitore abbia obbligo di trasformare, con allaccio al gasdotto, gli impianti alimentati, fino a tale data, mediante combustibile fossile solido o liquido. Inoltre, la previsione "In caso di intervento che prevede il cambio di combustibile, la componente E del canone del Servizio Energia A non subisce alcuna variazione, in quanto la determinazione del canone stesso continua a prevedere l'applicazione del prezzo unitario del vettore energetico precedente a tale intervento" impedisce la formulazione di un'offerta consapevole, dal momento che nel caso di trasformazione di vettore da gasolio a gas, il permanere del prezzo unitario a gasolio risulta del tutto incapace di assorbire le variazioni del costo del gas che il fornitore andrebbe a subire. La fluttuazione del costo di acquisto del gas risulta infatti storicamente importantissima rispetto a quella del gasolio. Il sistema revisionale del prezzo non sarebbe quindi in grado di mantenere l'equilibrio del contratto.

Risposta alla domanda 77 punto 5):

Premesso che si rinvia alla risposta al quesito n. 58, si conferma la previsione del par. 6.1.3 Capitolato Tecnico richiamata secondo cui "*In caso di intervento che prevede il cambio di combustibile, la componente E del canone del Servizio Energia A non subisce alcuna variazione, in quanto la determinazione del canone stesso continua a prevedere l'applicazione del prezzo unitario del vettore energetico precedente a tale intervento.*"

78. Domanda:

In riferimento alla garanzia provvisoria si chiede confermare che può essere presentata una fidejussione verificabile telematicamente presso la PEC dell'emittente compagnia.

RISPOSTA:

Si conferma. Si precisa, tuttavia, che la presentazione di una fidejussione verificabile telematicamente presso l'indirizzo PEC dell'emittente non dà diritto alla riduzione del 10% prevista al paragrafo 10, lett. c) del Capitolato d'Oneri (consentita, invece, in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente).

79. Domanda:

CPV DGUE

Si rappresenta che codesta società intende avvalersi di un'impresa ausiliaria ai fini della progettazione.
Nel compilare il DGUE, Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti", relativa all'avvalimento, il sistema consente l'inserimento esclusivamente dei codici CPV, senza possibilità di specificare puntualmente l'oggetto dell'avvalimento, ovvero l'attività di progettazione.
Si chiede pertanto come debba essere indicato nel DGUE l'oggetto dell'avvalimento, considerata la limitazione del campo in questione, e se sia prevista una modalità alternativa per fornire tale informazione in modo chiaro e completo, o in alternativa di indicare quali codici CPV facciano riferimento all'attività di progettazione.

RISPOSTA:

Si conferma che l'informazione in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di progettazione può essere fornita nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione".

80. Domanda:

DGUE

Codesta società intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti connessi ai servizi di progettazione. A tal fine, si chiede di precisare come debba essere correttamente compilata la Parte IV, lett. B, del DGUE, in particolare in relazione all'indicazione del "valore del requisito" richiesto per i suddetti servizi (In riferimento a quanto indicato al paragrafo. 6.2 Requisito di capacità economica e finanziaria, n.6) lett. a) e b).
In particolare, si richiede di specificare se, l'operatore economico possa indicare "0" come valore economico, lasciando all'ausiliaria la compilazione di detta parte nel proprio DGUE, oppure tale valore debba essere indicato con riferimento al requisito posseduto dall'ausiliaria.

RISPOSTA:

Si conferma che il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento per i servizi di progettazione potrà indicare nel proprio DGUE il valore "0" ovvero quello del requisito posseduto dall'ausiliaria; quest'ultima è tenuta in ogni caso a compilare detta sezione del documento con la precisa indicazione del valore del requisito posseduto. Resta inteso che il concorrente dovrà dichiarare le modalità di svolgimento delle attività di progettazione nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione".

81. Domanda:

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale 6.3 c), si chiede se il requisito possa essere soddisfatto prendendo in considerazione un contratto di fornitura di energia elettrica e di sola manutenzione di impianti antincendio.

RISPOSTA:

Non si conferma, si precisa che il contratto deve avere ad oggetto almeno uno dei servizi energetici come descritti nel Capitolato Tecnico.
Si ricorda, inoltre, che, come precisato al par. 6.3, lett. c) del Capitolato d'Oneri, ai fini della comprova non sono ammessi contratti di sola fornitura dei vettori energetici o di sola manutenzione.

82. Domanda:

Tenuto conto delle quote aggiudicabili, si chiede il motivo per il quale la garanzia provvisoria debba essere presentata sul valore globale del lotto.

RISPOSTA:

Come previsto all'art. 106, comma 1 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria è calcolato sul valore complessivo della procedura e dunque, nel caso di procedura suddivisa in lotti, sul valore complessivo/globale del lotto.

83. Domanda:

In riferimento a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri al paragrafo 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - lett. c) "facendo ricorso all'avvalimento di cui al comma 3, dell'art. 104, del Codice con uno dei soggetti, in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, punto 2, lett. a) o b) e/o al successivo par. 6.2, n. 6, lett. a) o b) del presente Capitolato d'Oneri", si chiede di confermare che i soggetti che effettueranno le attività di progettazione debbano possedere il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 punto 2, lett. a) o, in alternativa lett. b).

RISPOSTA:

Si conferma che i progettisti dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti dalla lex specialis sulla base della forma giuridica assunta (professionista singolo, società di professionisti, società di ingegneria etc.) e si precisa che il par. 6.1, punto 2, lett. b) si riferisce esclusivamente (come specificato nel Capitolato d'Oneri) alle società o ai consorzi.

84. Domanda:

DOMANDA 1

Al paragrafo 6.1.3.2 "Impianto di cogenerazione e trigenerazione" del CT viene definito "calore da cogenerazione contabilizzato", espresso in kWh, denominato ΔJCOG come somma del "calore per riscaldamento da cogenerazione" JCRC e del "calore per impianti Termici integrati da cogenerazione" JCAbC.
Ai fini della valutazione del risparmio energetico termico (paragrafo 6.1.2 del CT) e della remunerazione della componente EA.a per gli Impianti di Climatizzazione Invernale, riteniamo che nella formula

JPk = JPKST + ΔJORE,k + ΔJST,k + ΔJV,k - ΔJU,k - ΔJCOG,k

la variazione del consumo energetico stagionale dovuta all'impianto di cogenerazione presente debba prendere in considerazione solo il termine JCRC mentre il calore contabilizzato JCAbC vada detratto dal consumo per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale JA.b,k.
Si chiede se, condivisa la nostra osservazione, di voler procedere alla correzione delle formule all'interno dei paragrafi sopra citati.

Risposta alla domanda 84 punto 1):

Non si conferma, si precisa che la quantità J_{CAbC} calore per impianti termici integrati da co/trigenerazione è comunque computato in detrazione.

DOMANDA 2

Al paragrafo 6.2.2.2 “Risparmio Energetico Elettrico per i consumi non sanitari reale REER e Consumo Energetico Elettrico per i consumi non sanitari reale FBR”, si riporta che la valutazione del fabbisogno energetico elettrico per i consumi “non sanitari” del sistema edificio impianto FBp nelle condizioni reali per l’anno in corso debba essere fatta al netto delle variazioni 9.2.1.1.2 “ΔFU,k” (riduzione per condivisione del risparmio energetico ulteriore); tale quantità è definita al successivo paragrafo 9.2.1.
Poiché al paragrafo 9.2.1 l’equazione del fabbisogno energetico elettrico riporta (ai fini della remunerazione del servizio) anche la variazione ΔFCOG,k per impianto di cogenerazione non presente, l’attuale formulazione del paragrafo 6.2.2.2 fa sì che il risparmio elettrico associato all’intervento di installazione di un nuovo impianto di cogenerazione non venga valorizzato.
Si chiede pertanto di integrare il paragrafo 6.2.2.2 specificando al secondo punto elenco quanto sottolineato di seguito:

· Valutazione del fabbisogno energetico elettrico per i consumi “non sanitari” del sistema edificio impianto FBp nelle condizioni reali per l’anno in corso, al netto delle variazioni 9.2.1.1.2 “ΔFU,k” (riduzione per condivisione del risparmio energetico ulteriore) e delle variazioni 9.2.1.1.3 “ΔFCOG,k” (Variazione del fabbisogno energetico elettrico per cogenerazione).

Risposta alla domanda 84 punto 2):
Premesso che il quesito non è chiaro ed in particolare che il citato “risparmio elettrico associato all’intervento di installazione di un nuovo impianto di cogenerazione” non trova riscontro nel Capitolato Tecnico, si confermano le equazioni relative al risparmio energetico elettrico così come formulate in Capitolato.

DOMANDA 3
Si richiama l’articolo 7, commi 3 e 4, dello Schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara, il quale prevede:
“*3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché tutte le disposizioni normative, regolamentari, tecniche eventualmente sopravvenute, ivi compresi gli obblighi relativi all’incremento di energia rinnovabile termica introdotti dall’art. 27 del D. Lgs. n. 199/21, come modificato con il decreto legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. “Milleproroghe 2025”).*
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordine, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea”.
Tali previsioni comportano il trasferimento a carico dell’operatore economico degli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare prescrizioni normative sopravvenute rispetto a quella in vigore al momento della pubblicazione di gara in modo del tutto indeterminato e non prevedibile, comprese quelle che verranno adottate dal Legislatore in riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.
La previsione di tale "alea" ad indiscriminato carico del Fornitore rischia di compromettere l’equilibrio economico dell’Accordo Quadro oltre che dei contratti sottoscritti a valle con le singole pubbliche amministrazioni aderenti con un notevole impatto e indeterminatezza, quindi, sia sulla fase di gara sia sulla fase di esecuzione.

Oltretutto, in relazione alla fase esecutiva, tale previsione appare contraria agli articoli 9 e 120 del D.lgs. 36/2023 che, nel prevedere e declinare la necessità del rispetto del principio di equilibrio economico del contratto, dispongono che il contratto debba essere necessariamente adeguato (variato) per effetto di circostanze imprevedibili quali "le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti".

Risposta alla domanda 84 punto 3):

Si veda l'Errata Corrige pubblicata in data 17/04/2025.

85. Domanda:

Si chiede conferma che, una società in possesso di attestazione SOA per la progettazione, possa partecipare in proprio alla gara, dimostrando il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria riferita alla progettazione di cui al punto 6.2.6 lett. b) del capitolato d'oneri, tramite una copertura assicurativa RCT/RCO che non comprende attività di progettazione.

RISPOSTA:

Non si conferma in quanto, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. b) del Capitolato d'Oneri, è necessario il possesso di una polizza RCT/RCO a copertura anche delle attività di progettazione.

86. Domanda:

Facciamo riferimento a quanto prescritto ai segg. punti del Capitolato Tecnico :

- 5.4.1 b) [.... E' obbligatorio attivare anche il servizio energetico elettrico B....] in presenza di sistemi di cogenerazione o trigenerazione di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione

e

- 6.1.3.2 Caso 1 - impianto coge già presente: Il Fornitore effettua tutte le altre attività previste sull'impianto (gestione, conduzione e manutenzione,ecc.) ma non fornisce il vettore energetico (combustibile) utilizzato dal co/trigeneratore in quanto il contatore dedicato al co/trigeneratore resta in carico all'Amministrazione. L'energia elettrica prodotta dal cogeneratore è completamente di proprietà ed a disposizione dell'Amministrazione

A tal riguardo si chiede di precisare:

1. se il POD resta in carico all'Amministrazione o al Fornitore.
2. in caso di indisponibilità del cogeneratore per motivi non imputabili al fornitore - quale ad esempio il fermo dello stesso legato ad interventi di manutenzione importanti o di major overhaul - come viene compensata la maggior energia che il Fornitore deve fornire.

RISPOSTA:

1. Il POD dell'impianto di cogenerazione presente resta intestato e a carico dell'Amministrazione.
2. Come indicato al par. 6.1.3.2 del Capitolato Tecnico tutti i casi di funzionamenti anomali, tra i quali l'indisponibilità del cogeneratore, sono soggette a valutazione congiunta dell'EGE dell'Amministrazione e del Fornitore. In relazione al caso in esempio, fermo impianto per cause non imputabili al fornitore, la "maggior energia" elettrica erogata dal fornitore:

- se dedicata ai consumi non sanitari, dovrà essere a carico dell'Amministrazione;

- se dedicata ai consumi sanitari, come descritto al par. 9.2.1 del Capitolato Tecnico e al par. 3.4 dell'Appendice 12 al Capitolato Tecnico, comporterà le relative variazioni essendo gli stessi remunerati "a consumo".

87. Domanda:

Siamo a chiedere conferma che la mandante/progettista del RTI partecipante, applicando al proprio personale dipendente un CCNL differente da quello indicato nel Capitolato d'Oneri all'art. 3, non sia tenuta a redigere la dichiarazione di equivalenza, svolgendo esclusivamente servizi di progettazione.

RISPOSTA:

Si conferma.

88. Domanda:

Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa

CHIARIMENTO 1

Si chiede di indicare quale sia il documento 'Guida operativa alla compilazione, Parte C' citato nel file 'ID 2635 AQ-MIES 1 - Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa', foglio 'Istruzioni compilazione', sezione 'ulteriori indicazioni', in quanto tale documento non risulta presente tra la documentazione di gara fornita

Risposta alla domanda 88 punto 1):

Si veda la risposta al quesito n. 76.

CHIARIMENTO 2

Con riferimento al documento ID 2635 AQ-MIES 1 - Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa si richiede di verificare quanto a seguire:

- nel foglio "CONTO ECONOMICO - RICAVI", tabella "RICAVI DEL SERVIZIO ENERGIA "A" - QUOTA ENERGIA "EECOG" c'è un errore nella formula delle celle della colonna J riferite al calcolo del Ricavo annuale totale;
- nel foglio "CONTO ECONOMICO - RICAVI", nelle tabelle "RICAVI DEL SERVIZIO ENERGIA "A" - QUOTA ENERGIA "EA"" e "RICAVI DEL SERVIZIO ENERGIA "A" - QUOTA ENERGIA "EA.b"", i ricavi riportati nella colonna Q dovrebbero essere ricavi annuali, ma nella formula sono moltiplicati per la durata dell'OPF;
- nel foglio "CONTO ECONOMICO - RICAVI", nella tabella "RICAVI DEL SERVIZIO ENERGIA "B" - QUOTA ENERGIA "EB"", i ricavi riportati nella colonna L dovrebbero essere ricavi annuali, ma nella formula sono moltiplicati per la durata dell'OPF;
- nel foglio "CONTO ECONOMICO - COSTI", la cella CO64 riporta una formula errata, rapporta il costo totale della fase di esecuzione di tutti gli OPF presente nella cella CN64, con la cella CD186 che non ha nessun valore;
- nel foglio "CONTO ECONOMICO - COSTI", tabella "COSTI ATTIVITA' E SERVIZI COMMESSA", le celle H145:H149 considerano nella formula del costo totale solo la durata di 6 anni (imputata manualmente nella formula)

- nel foglio “CONTO ECONOMICO - COSTI”, tabella “COSTI ATTIVITA' E SERVIZI COMMESSA”, le celle I145:I149 presentano un errore nella formula, in quanto rapporta il costo totale con la cella V101 che si riferisce al costo unitario del teleriscaldamento.

Risposta alla domanda 88 punto 2):

Si veda la risposta al quesito n. 24.

89. Domanda:

Quesito 1

In riferimento al paragrafo 6.1.7.1 “Spesa minima per interventi di riqualificazione energetica” del Capitolato Tecnico, in cui si legge: “Il valore della spesa minima ICRE relativa al servizio energia A pari a: • 6% del canone complessivo pluriennale del Servizio Energia “A” per i contratti a 6 anni; • 9% del canone complessivo pluriennale del Servizio Energia “A” per i contratti estesi a 9 anni” si chiede di confermare che per Canone del servizio Energia “A” si intenda la somma del canone relativo alla Fornitura di Energia Termica e del canone relativo alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici.

Risposta alla domanda 89 quesito 1):

Si conferma.

Quesito 2

In riferimento al criterio 2 “Presidio Ospedaliero aggiuntivo per il servizio A” del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che il numero di operatori equivalenti offerto al m3 escluda eventuale personale dedicato alla conduzione h24 delle centrali termiche laddove richiesto.

Risposta alla domanda 89 quesito 2):

Si conferma, come riportato al paragrafo 6.1.8.1 del Capitolato Tecnico “*Il Fornitore dovrà comunque garantire a sue spese la conduzione H24 per 365 giorni all’anno delle centrali termiche che richiedano, secondo la legislazione vigente, la presenza di conduttori con idonee capacità tecniche. Il numero di operatori destinati a tale attività non entra nel conteggio del presidio operativo ospedaliero.”*

Quesito 3

In riferimento ai paragrafi 7.1.5.1 “Presidio Operativo ospedaliero a canone FTEC1” e 7.2.4.1 “Presidio Operativo ospedaliero a canone FTEC2” del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che la presenza continuativa dei relativi manutentori nella misura di 1 FTE/200.000 m3 (laddove attivati i servizi C1 e C2) sia obbligatoria anche nel caso in cui sia stato attivato il Servizio Energia Elettrico B, il quale a sua volta prevede 1 FTEB/100.000 m3 di volumetria lorda servita da Edifici Ospedalieri.

Risposta alla domanda 89 quesito 3):

Non si conferma. Come indicato al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico “Modalità di Attivazione dei servizi facoltativi” “*Nel caso di attivazione del Servizio “B” l’attivazione dei Servizi “C.1” e /o “C.2” e/o “C.3” non è prevista in quanto risulta già inclusa*” e pertanto è prevista la presenza continuativa di manutentori nella misura di 1 (uno) operatore equivalente **FTE$_B$** ogni 100.000 m^3 di volumetria lorda dell’Edificio Ospedaliero o di Ricovero così come disciplinato al par. 6.2.9.1 del Capitolato Tecnico, eventualmente migliorata in sede di Offerta Tecnica.

Quesito 4

In riferimento al valore della componente E.A.c descritta al paragrafo 9.1.3 “Valore della componente energia EA.c per gli impianti termici a pompa di calore” del Capitolato Tecnico, si chiede conferma esso risulti essere sempre pari a zero, come definito dai casi a) Pdc esistente e b) PdC installata come intervento di riqualificazione.

Risposta alla domanda 89 quesito 4):

Si conferma.

Quesito 5

In riferimento al paragrafo 9.6.1 “Prezzi unitari del servizio A” del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che la somma delle medie aritmetiche su base annua successivamente riportata al trimestre, espresse in Euro/kWh, delle ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero, e relative ai costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, per i costi a copertura degli oneri di carattere generale del sistema, si riferisca ai 12 mesi antecedenti.

Risposta alla domanda 89 quesito 5)

Non si conferma, la somma delle medie aritmetiche su base annua successivamente riportata al trimestre deve riferirsi ai quattro trimestri in cui è vigente il valore della singola componente, pertanto non riferita ai 12 mesi antecedenti.

Quesito 6

In riferimento al paragrafo 2.1 “Definizioni Generali” del Capitolato Tecnico, in cui si riporta “Prima Stipula: Un OPF si considera alla prima stipula nel caso in cui almeno il 50% del volume dei sistemi edificio impianto oggetto dell’OPF non siano stati oggetto di precedenti contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato affidati tramite EPC-appalto (quali ad esempio contratti di Servizio energia, Convenzioni Consip MIES ed.1 e 2) oppure tramite EPC-concessioni.”, si chiede di chiarire cosa si intenda per EPC-appalto ed EPC Concessioni (contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato), specificando la normativa di riferimento e se tali contratti debbano necessariamente essere quelli sopra citati oppure se possano essere stati indetti da una qualsiasi Stazione Appaltante (centrale di Committenza Pubblica) o se possano trattarsi anche di appalti di natura “privata”.

Risposta alla domanda 89 quesito 6):

Per EPC appalto ed EPC Concessioni si intendono contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato affidati tramite appalto o concessione secondo quanto disciplinato al Decreto MASE del 12 agosto 2024, Allegato 1.

Quesito 7

Come descritto al Paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, la durata dell’Accordo Quadro può essere ridotta rispetto alla durata di 36 mesi dalla data di attivazione qualora siano emessi Ordinativi di Fornitura per una quantità pari alla somma del quantitativo Massimo previsto per ciascuna quota del Lotto e del relativo incremento previsto.

Si chiede se il “quantitativo Massimo previsto per ciascuna quota del Lotto” faccia riferimento (cfr Tabella n. 5 “Quantitativo e valore globale stimato dei lotti” del Capitolato d’oneri) ai valori di Volumetria (m3 stimato Lordo) o di Importo stimato Totale (€). A titolo esemplificativo, per saturare il 100% del Lotto 1 Lombardia (al netto di eventuali estensioni) devo convenzionare 6.100.000 metri cubi oppure € 602.180.000?

Risposta alla domanda 89 quesito 7):

Il “quantitativo Massimo previsto per ciascuna quota del Lotto è inteso con riferimento ai valori di volumetria (m^3 stimati lordi eventualmente incrementati). Si veda la risposta al quesito n. 40.

Quesito 8
Si chiede conferma che il piano di assorbimento così come descritto al paragrafo 4.4.3 del Capitolato Tecnico si applichi alle sole strutture aggiuntive e non a quelle già in organico al Fornitore.
Risposta alla domanda 89 quesito 8):
Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che, come previsto al par. 9, lett. A) del Capitolato d’Oneri, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le medesime tutele del CCNL indicato nel Capitolato d’Oneri.
L’elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, eventualmente riassorbibile, saranno messi a disposizione dall’Amministrazione in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura (cfr. paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico). In tale sede, il Fornitore dovrà trasmettere all’Amministrazione il Piano di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale.

Quesito 9
Durante l’attività di Sopralluoghi e Check Energetico (paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico) l’Amministrazione è tenuta alla consegna al Fornitore di una serie di documenti fondamentali alla stesura del PTE. Si chiede come debba comportarsi il Fornitore in assenza di documentazione quali:
1) Consumi energetici su base annua;
2) APE (in corso di validità) o Diagnosi Energetica;
Si stimano i consumi dell’Amministrazione che andranno a definire la Baseline per la formulazione dell’offerta in accordo con l’Energy Manager? Si redigono le diagnosi energetiche di ogni singolo edificio (con aggravio di tempi e costi)? In generale, quale altra misura deve essere attuata per adempiere alla redazione della Proposta Tecnico Economica?
Risposta alla domanda 89 quesito 9):
Come previsto al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico “Richiesta Preliminare di Fornitura” l’Amministrazione deve inserire nella RPF la presenza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e/o di Diagnosi Energetica relativi ai sistemi edifico-impianto oggetto dell’RPF e poi fornire i suddetti documenti a seguito della comunicazione di capienza del massimale da parte del fornitore.
Si precisa che come definito nel caso 2 del par. 2.1.2 dell’Appendice 11 al Capitolato Tecnico l’Amministrazione che non dispone di una Diagnosi Energetica (DE) o di un Attestato di prestazione energetica (APE) se ne dovrà dotare e solo successivamente emettere una RPF. Si precisa inoltre che, per gli eventuali edifici con Volume complessivo inferiore al 5% del Volume dell’OPF e non dotati di DE o APE, si utilizzino esclusivamente i dati di consumo storico.

Quesito 10
In riferimento al documento “ID 2635 AQ-MIES 1 - Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa” si rileva che nonostante quanto indicato al primo foglio “Istruzioni di compilazione” manchi:
1) La possibilità di inserire valori di ricavo quali ad esempio del Servizio Ea.bcog;
2) La differenziazione delle tariffe in Media e Bassa tensione per il calcolo dei ricavi elettrici.

Inserire tali modifiche come suggerito nelle “istruzioni di compilazioni” per lo scenario definito dal concorrente, porterebbe a modificare in modo sostanziale il documento proposto in modo del tutto arbitrario e sostanziale rispetto a quanto prodotto dalla Stazione Appaltante.
Si chiede di modificare il documento rendendolo maggiormente aderente ai contenuti del Capitolato Tecnico per non incorrere in errori interpretativi nella compilazione dello stesso.

Risposta alla domanda 89 quesito 10):

Si veda la risposta al quesito n. 24.

Quesito 11

In riferimento alla richiesta di cui al paragrafo 6.2.1.3 del Capitolato Tecnico:
“garantire la produttività minima del sistema a fonte rinnovabile pari ad almeno il 95% della produttività media degli ultimi 3 anni come indicato nell’Appendice 12;” si chiede di confermare che il calcolo di tale scostamento è al netto degli elementi atmosferici, i quali possono impattare più del 5% della produzione media annua.
Si precisa inoltre che all’interno dell’Appendice 12 non è presente alcun riferimento alla produttività media degli impianti a fonte rinnovabile.

Risposta alla domanda 89 quesito 11):

Si conferma che la produttività media indicata è da considerarsi al netto degli elementi atmosferici.

Quesito 12

Si chiede di specificare la modalità di calcolo dei risparmi energetici per il servizio “A” nel caso di venga proposto, quale intervento di efficientamento energetico, l’installazione di un impianto di cogenerazione/trigenerazione. La metodologia esplicitata al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico calcola il risparmio relativo al servizio “A” in base al consumo di combustibile rilevato mediante contatori fiscale, convertito in energia e TEP secondo gli appositi coefficienti di conversione e confrontato rispetto al consumo energetico JPm. Visto che il funzionamento dell’impianto porterebbe ad un naturale incremento dei consumi di combustibile, l’applicazione del calcolo comporterebbe un risparmio energetico del servizio “A” negativo dato che non tiene conto delle quote di energia elettrica e (eventualmente) frigorifera prodotta dall’impianto che, nel complesso, genererebbe un beneficio complessivo positivo in termini di TEP.

Risposta alla domanda 89 quesito 12):

Premesso che si conferma la modalità di calcolo dei risparmi energetici di cui al par. 6.1.2 del Capitolato Tecnico, si rimanda alla risposta al quesito n. 77.1.

Quesito 13

Con riferimento al paragrafo 6.1.3.1.1 del Capitolato Tecnico è specificato che il caso è relativo esclusivamente ai sistemi edificio-impianto (o parti di esso) in cui il riscaldamento è avviene unicamente attraverso una PdC elettrica. Si chiede pertanto di specificare come vengono disciplinate le situazioni in cui l’impianto di riscaldamento esistente è costituito da un sistema ibrido dato dalla combinazione di una PdC elettrica e una caldaia tradizionale.

Risposta alla domanda 89 quesito 13):

Si conferma che il caso trattato al paragrafo 6.1.3.1.1 del Capitolato Tecnico è relativo al solo caso di riscaldamento che avviene unicamente attraverso una PdC elettrica.

Si precisa inoltre che come previsto al par. 5.4.1 del Capitolato Tecnico nei casi di presenza di impianti a pompa di calore elettrica è obbligatoria l'attivazione anche del Servizio B e come previsto al par. 9.1.3 del Capitolato Tecnico il relativo canone è associato alla componente $E_{A.c}$.

Quesito 14

Con riferimento al paragrafo 9.11.1.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che, ai fini del calcolo del DeltaQn,i, debba essere impiegato il consumo energetico Jp anziché il consumo energetico in condizioni standard Jpst in quanto è lo stesso parametro utilizzato nel calcolo della componente Ea, come indicato al paragrafo 9.1.1.1 e oggetto di conguaglio, e tiene conto delle variazioni consumo energetico stagionale.

Risposta alla domanda 89 quesito 14):

Non si conferma, la quantità di energia $\Delta Q_{n,i}$ deve essere calcolata come differenza tra il consumo energetico annuo reale ($J_{Rn,i}$) e il consumo energetico in condizioni standard ($J_{PST,i} = \sum_k J_{PkST,i}$).

Quesito 15

Con riferimento al paragrafo 9.11.1.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che, ai fini del calcolo del DeltaQBn, debba essere impiegato il Consumo Energetico Elettrico per i consumi "non sanitari" FB anziché il Consumo Energetico Elettrico per i consumi "non sanitari" standard FBk in quanto è lo stesso parametro utilizzato nel calcolo della componente EB, come indicato al paragrafo 9.2.1.1 e oggetto di conguaglio, e tiene conto delle variazioni del fabbisogno energetico elettrico stagionale.

Risposta alla domanda 89 quesito 15):

Non si conferma, la quantità di energia $\Delta QB_{n,i}$ deve essere calcolata come differenza tra il consumo energetico annuo per i consumi "non sanitari" reale (F_{BRn}) e il fabbisogno energetico annuo relativo ai consumi "non sanitari" (F_{BST}).

90. Domanda:

Con riferimento alla risposta al quesito n.12, si riscontra una contraddizione con la risposta al quesito n. 1, che rimanda al paragrafo 4 del disciplinare, il quale recita: "*Con riferimento ai servizi di progettazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice potranno partecipare:* ***a) autonomamente****, nelle forme di cui all'art. 65, comma 1, del Codice, se in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. a) o b). Lo staff tecnico del concorrente dovrà essere comunque in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al successivo par. 6.1, punto 2, lett. a) oppure* ***b) in forma aggregata ovvero in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi con, in qualità di mandante, un "Progettista"****, in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, punto 2. lettere a) o b) e al paragrafo 6.2, n. 6, lett. a) o b); oppure* ***c) facendo ricorso all'avvalimento*** *di cui al comma 3, dell'art. 104, del Codice con uno dei soggetti, in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, punto 2, lett. a) o b) e/o al successivo par. 6.2, n. 6, lett. a) o b) del presente Capitolato d'Oneri*."

Pertanto la possibilità concessa dal chiarimento n.12 (subappalto qualificante) è una quarta possibilità che si aggiunge alle tre sopra elencate. Si chiede cortese conferma di questo, con contestuale conferma che, in tale

quarto caso, l'operatore economico non dovrà possedere i requisiti previsti dalla precedente lett. a) per la partecipazione autonoma, in quanto tutto sarà verificato in capo al subappaltatore qualificato. Si chiede, infine, se il subappaltatore qualificato debba già essere individuato e se esso debba produrre le dichiarazioni relative ai requisiti previsti per i servizi di progettazione.

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità di ricorrere, per le attività di progettazione, al cd. subappalto necessario e si conferma, altresì, che in tal caso i requisiti per la progettazione dovranno essere posseduti dal subappaltatore, il cui nominativo non dovrà essere indicato in fase di gara, fermo restando che, al fine di consentire il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui al par. 6 del Capitolato d'Oneri, la relativa documentazione a comprova dovrà essere caricata sul FVOE a cura del concorrente. Si veda, per completezza, la risposta al quesito 62, punto 2.

91. Domanda:

Il quesito 13 fa riferimento all'Allegato 10 – Facsimile dichiarazione familiari conviventi: si chiede conferma che esso non debba essere prodotto in fase di gara ma solamente in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA:

Si conferma.

92. Domanda:

Si chiede di chiarire se i requisiti di cui all'art. 6.1 punto 2 lett. a) e b) siano alternativi tra loro o entrambi richiesti.

RISPOSTA:

Nel rinviare alla risposta al quesito n. 83, si precisa che il requisito di cui al par. 6.1, punto 2, lett. a) riguarda il caso in cui la progettazione sia svolta da un professionista singolo; il par. 6.1, punto 2, lett. b), invece, è riferito (come specificato nel Capitolato d'Oneri) alle società o ai consorzi ed è richiesto nel caso in cui la progettazione sia eseguita da società di professionisti, società di ingegneria etc.

93. Domanda:

Riferimento Criterio di valutazione n. 21 (Tabella n. 12) - Art. 17.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, del capitolato d'oneri

Al punto citato è riportato quanto segue

"*Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni Organizzazioni relative al livello del rischi ESG*."

All'art. 17.2.2.1 è specificato:

"*L'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri 20 e 21 avverrà – in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:*

- *Lett. e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese dell'RTI o del Consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto*".

Al punto 2) del quesito n. 4 della I^ Tranche di chiarimenti, è stata fornita la seguente risposta:

2) SI CONFERMA

In riferimento a quanto sopra riportato si richiede di confermare che:

- ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare di cui al criterio n. 21 (Certificazione Get It Fair ESG) è ammesso il ricorso all'avvalimento premiale;
- in caso di ricorso all'avvalimento premiale, lo scopo della certificazione messa a disposizione dall'impresa ausiliaria potrà riguardare attività diverse, ma pur sempre attinenti a quelle oggetto della procedura;
- è consentito, per la certificazione di cui al criterio n. 21 (Certificazione Get It Fair ESG), il ricorso all'avvalimento premiale interno al Raggruppamento, intendendo la medesima certificazione spesa contemporaneamente da due imprese (mandataria/mandante – ausiliaria/ausiliata).

RISPOSTA:

Si conferma in relazione a tutti i tre i punti sopra elencati e si precisa che l'ausiliaria, come previsto al par. 7 della lex specialis, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta deve comunque essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, punto 1 del Capitolato d'oneri.

94. Domanda:

Riferimento art. 9 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione
Spettabile Consip,
con riferimento al capitolo 9, lett. A, del Capitolato d'oneri (rubricato "Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice"), si chiede di confermare che l'aggiudicatario, al momento del subentro nella gestione di un'Amministrazione Contraente, indipendentemente dal criterio di quantificazione adottato per la determinazione del numero complessivo di unità di personale da impiegare, dovrà comunque impiegare nel singolo Ordinativo di Fornitura (almeno) tutto il personale precedentemente occupato dal gestore uscente in applicazione della clausola sociale contenuta nell'art. 10, Titolo I, Sezione Quarta del CCNL Metalmeccanico.

RISPOSTA:

Si conferma che l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

95. Domanda:

1. in caso di partecipazione alla procedura in qualità di impresa singola, mediante ricorso all'avvalimento qualificante per i requisiti di progettazione (6.1.2 e 6.2.6 del capitolato d'oneri) forniti da una società ausiliaria X - la quale ai sensi dell'art. 7 del Capitolato d'oneri eseguirà direttamente le prestazioni per cui tali requisiti sono richiesti, agendo in qualità di subappaltatore - e contestuale ricorso all'avvalimento premiale per il requisito tecnico n. 19 (possesso della certificazione UNI/PdR 74:2019 Sistema di Gestione BIM) fornito da una diversa società ausiliaria Y, che non eseguirà le attività di progettazione, si chiede conferma dell'assegnazione del relativo punteggio tecnico (n. 1 punto).

Risposta alla domanda 95 punto 1):

Non si conferma in quanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è necessario che la certificazione sia posseduta dal soggetto che effettivamente andrà ad eseguire le attività di progettazione (dunque, l'ausiliaria X).

2. in caso di partecipazione alla procedura in qualità di impresa singola, mediante ricorso al subappalto necessario per soddisfare i requisiti di progettazione indicati nel Capitolato d'Oneri 6.1.2 e 6.2.6 e contestuale ricorso all'avvalimento premiale per il requisito tecnico n. 19 (possesso della certificazione UNI/PdR 74:2019 Sistema di Gestione BIM), fornito da una società ausiliaria che non eseguirà le attività di progettazione, si chiede conferma dell'assegnazione del relativo punteggio tecnico (n. 1 punto).

Risposta alla domanda 95 punto 2):

Si veda la risposta al quesito precedente.

3. in caso di possesso in proprio, da parte dell'operatore economico partecipante alla gara in qualità di impresa singola, della certificazione UNI/PdR 74:2019 Sistema di Gestione BIM di cui al punto 19 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al Capitolato d'oneri, si chiede conferma dell'assegnazione del relativo punteggio tecnico (n. 1 punto), anche nel caso in cui l'attività di progettazione non sia eseguita dallo stesso operatore economico in proprio, ma da un progettista in qualità di subappaltatore (mediante avvalimento qualificante o subappalto necessario).

Risposta alla domanda 95 punto 3):

Si veda la risposta al quesito n. 95, punto 1.

96. Domanda:

Riferimento art. 9.1 Sovvenzioni estere distorsive
All'art. citato è riportato segue.
"Solo i concorrenti che intenderanno partecipare a lotti il cui valore globale stimato come riportato nella tabella 3 è pari o supere a Euro 125 milioni saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno"
Alla tabella n. 9 di cui all'art. 15 – Offerta tecnica, è riportato
Il concorrente inserisce per ogni lotto a sistema, nella busta tecnica, la seguente documentazione
…….. omissis…..
"Eventuale se la procedura ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 2560/2022: Allegato II del Regolamento di esecuzione (IE) 2023/1441"

In riferimento a quanto sopra riportato, si chiede di chiarire se, un concorrente che intende partecipare a più lotti, il cui valore globale stimato è pari o superiore a Euro 125 milioni, dovrà produrre più documenti "Allegato II del Regolamento di esecuzione (IE) 2023/1441", compilati secondo il Form on-line nel sito https://ecas.ec.europa.eu., con specifico riferimento ad ogni singolo lotto (numero-CIG) , scaricati ed allegati nella relativa busta tecnica in formato .pdf.

RISPOSTA:

Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (IE) 2023/1441 deve essere allegato nella Busta tecnica di ciascun Lotto cui si intenda partecipare.

97. Domanda:

RICHIESTA CHIARIMENTI FORMA DI PARTECIPAZIONE
lo scrivente parteciperà alla procedura in oggetto, in qualità di Capogruppo di RTI costituendo ma essendo un Consorzio tra Imprese Artigiane di cui all'art. 65 comma 2 lettera c) del D.lgs. 36/2023 andrà ad indicare delle consorziate esecutrici.
Per tanto con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla modalità di inserimento delle consorziate esecutrici nel portale.
Le consorziate esecutrici devono essere inserite come compilatori?
Nella forma di partecipazione abbiamo fleggato "struttura complessa" in quanto un membro dell'RTI è un consorzio.
Nello slot forma di partecipazione se si seleziona nella struttura del raggruppamento "RTI Costituendo" ogni operatore economico rivestirà il ruolo di mandante, comprese le mie consorziate esecutrici.
Per tanto siamo a chiedere se sia corretto inserirle e inquadrarle come mandanti.

RISPOSTA:

I concorrenti, come supporto alla compilazione delle schermate relative alla partecipazione ad una procedura di gara, possono fare riferimento alla pagina wiki dedicata alla Partecipazione a una gara, disponibile al seguente link: https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara.

98. Domanda:

1. Facciamo riferimento alla Domanda n.12 ed alla relativa RISPOSTA della I Tranche di chiarimenti pubblicati, per formulare il seguente chiarimento:
Con riferimento ai servizi di progettazione di cui ai requisiti 6.1.2 e 6.2.6 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che un'impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per classifica adeguata ai lavori da assumere, in aggiunta alle previsioni di cui all'art.4 "Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione" lettere a), oppure b) oppure c), possa indicare come subappaltatore il "Progettista" in forma singola o associata;

Risposta alla domanda 98 punto 1):

L'impresa in possesso dell'attestazione SOA in corso di validità che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie OG11 e OG1 per una classifica adeguata ai lavori da assumere potrà partecipare autonomamente alla gara, purché in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, n. 6, lett. a) o b) e a condizione che il proprio staff tecnico possieda i requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al par. 6.1, punto 2, lett. a) del Capitolato d'Oneri. Si rinvia, in ogni caso, alla risposta al quesito n. 12.

2. Si chiede conferma che la certificazione di cui al Criterio di Valutazione dell'Offerta Tecnica n.19- "CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI/PdR 74:2019 DEL "SISTEMA DI GESTIONE BIM" essendo in capo a chi svolge l'attività di progettazione come precisato nella RISPOSTA al chiarimento n.27 della I Tranche pubblicata, possa essere posseduta dal Progettista indicato quale impresa ausiliaria mediante il ricorso all'avvalimento oppure posseduta dal subappaltatore tramite il ricorso al subappalto qualificante (quest'ultimo caso se la risposta al chiarimento 1. di cui sopra, sia positiva).

Risposta alla domanda 98 punto 1):

Si conferma.

99. Domanda:

Rif. paragrafo 9.11.1.1 e 9.11.1.2 del Capitolato Tecnico

Si chiede conferma alla SA se l'aggiornamento dei prezzi unitari delle componenti energia dei Servizi A e B decorra dal momento di invio dei documenti di offerta (scadenza 8 Maggio), anche per coerenza con quanto descritto nei paragrafi 9.11.1.1 e 9.11.1.2 con riferimento ai conguagli annuali

RISPOSTA:

Non si conferma, l'aggiornamento dei prezzi unitari delle componenti energia viene effettuato in ciascun trimestre "t" di fatturazione sulla base del prezzo unitario determinato aggiornando le componenti del prezzo secondo quanto indicato ai relativi paragrafi del Capitolato Tecnico. Si conferma inoltre quanto descritto nei paragrafi 9.11.1.1 e 9.11.1.2 del Capitolato Tecnico con riferimento ai conguagli annuali.

100. Domanda:

Rif. paragrafo 9.6.1 del Capitolato Tecnico

Si chiede conferma alla SA se per il gas naturale le "ulteriori voci di costo che compongono il prezzo del gas naturale sul mercato libero, e relative ai costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, per i costi a copertura degli oneri di carattere generale del sistema" includono anche le quote fisse annuali riferite alle componenti QVD, τ1 e UG2

RISPOSTA:

Si conferma, laddove applicabili.

101. Domanda:

Rif. paragrafo 9.6.2 del Capitolato Tecnico

Si chiede conferma alla SA se all'interno degli "Altri corrispettivi contrattuali" sono incluse la quota fissa annuale per maggiorazioni e trasporto e la quota potenza

RISPOSTA:

Si conferma.

102. Domanda:

Rif. paragrafo 9.11.2 del Capitolato Tecnico

Si chiede alla SA di confermare se la revisione prezzi della componente "M" viene fatta indipendentemente dalla stipula dell'AQ e degli OPF (come scritto nel 2° capoverso) oppure se a partire dalla data iniziale (t0), definita come la "data del provvedimento di aggiudicazione dell'AQ" nel penultimo capoverso dello stesso paragrafo

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, si conferma quanto indicato al par. 9.11.2.

Si specifica che la revisione prezzi della componente “M” viene effettuata a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun semestre di riferimento, ovvero al termine del primo e del secondo semestre di ogni anno solare, con riferimento al valore dell’indice relativo al mese in cui ricade la data iniziale t_0 (data del provvedimento di aggiudicazione dell’Accordo Quadro) e quello ultimo disponibile al momento di rilevazione t.

103. Domanda:

Si chiede di chiarire se e come potranno essere corrette in fase esecutiva eventuali valutazioni errate delle quote di consumi energia elettrica “per utilizzi non sanitari”, nel caso in cui la stessa venga valutata in fase di presentazione del PTE con il metodo previsto dal documento “Appendice 12 - Energia elettrica” art. 2.8 Caso 3) - assenza dei dati di contatori fiscali/misuratori.

RISPOSTA:

Non sono previste modifiche ai consumi di energia elettrica “per utilizzi non sanitari” indicati in sede di PTE. In particolare, come descritto nell’Appendice 12 al Capitolato Tecnico, “l’Amministrazione, tramite la figura dell’EGE, o dell’Energy Manager, dialoga con il Responsabile del Servizio al fine di produrre un documento condiviso di individuazione dei consumi suddivisi tra i diversi usi “sanitari” e “non sanitari” da presentare in sede di consegna del PTE”.

104. Domanda:

Importo stimato CPV
Premesso e considerato che:
- il Capitolato d’oneri alla “Tabella n. 1 - Descrizione dei CPV”, di cui all’art. 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, riporta la “Descrizione CPV in relazione ai servizi integrati oggetto dell’Accordo Quadro” per ogni CPV, recando unicamente il solo importo stimato per l’Accordo Quadro (“Importo stimato (€)” – “2.665.980.000,00”) e non già l’importo stimato per ogni singolo CPV;
- il Capitolato d’oneri alla “Tabella n. 3 - Descrizione Lotti”, di cui all’art. 3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, riporta i dati di “Importo stimato totale (€)” per ogni singolo lotto.

Tutto ciò premesso e considerato, anche allo scopo di determinare il riparto di attività in caso partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, si chiede di:
A) CHIARIRE quali siano gli importi stimati per ogni singolo CPV;
B) CHIARIRE quali siano gli importi stimati per ogni singolo CPV, con riferimento a ciascun lotto.

RISPOSTA:

Considerate le peculiarità della presente procedura, relativa all’affidamento di contratti a prestazione aventi ad oggetto forniture energetiche, servizi di manutenzione e lavori di riqualificazione energetica (cd. EPC), l’importo complessivo stimato dell’AQ è stato calcolato effettuando una stima a partire da: analisi relative alla spesa storica negli ambiti merceologici in oggetto, storico degli ordinativi della precedente edizione dell’iniziativa, esigenze rappresentate dalle PP.AA. e dalle Centrali di committenza territoriali consultate.
Trattasi, dunque, di un importo presunto e onnicomprensivo di tutte le prestazioni di differente natura (forniture energetiche, manutenzioni ordinarie, straordinarie, riqualificazioni energetiche, ecc.) che formano l’oggetto

dell'appalto, per cui non è possibile definire gli importi stimati per ogni CPV, trattandosi per definizione di contratti relativi a prestazioni inscindibili.

105. Domanda:

Nozione di Strutture ospedaliere
Premesso e considerato che:
- il Capitolato d'oneri, all'art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, alla lett. c), richiede il requisito di "avere eseguito, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, contratti che includono servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'accordo quadro, presso strutture ospedaliere anche private";
- il Capitolato d'oneri, sin dalle Premesse, fa riferimento a "le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente";
- il Capitolato d'oneri, all'art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, fa riferimento a "Edifici Ospedalieri o di Ricovero";
- nel Capitolato d'oneri, all'art. 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA, si fa riferimento alle seguenti categorie di edifici:
o "edifici appartenenti alla categoria E.3 (Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici";
o "edifici appartenenti alle categorie E.2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico) pur nell'ambito delle Amministrazioni Sanitarie o gli Enti del SSN legittimati ad utilizzare il presente AQ";
o "edifici appartenenti a categorie differenti da E.2 ed E.3 pur nell'ambito delle Amministrazioni Sanitarie o gli Enti del SSN legittimati ad utilizzare il presente AQ";
§ il Capitolato tecnico, all'art. 2.1 "Definizioni generali", definisce le "Amministrazioni contraenti" come "Le Amministrazioni Sanitarie o gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che utilizzano l'AQ-MIES1 nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura";
§ il Capitolato tecnico, all'art. 2.1 "Definizioni generali", definisce le "Amministrazioni Sanitarie o Enti del SSN" come segue: "Le Amministrazioni Sanitarie o gli Enti del SSN, con i relativi edifici, come di seguito definite a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono legittimate ad utilizzare l'AQ-MIES1:
o le Aziende Ospedaliere ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 502/1992;
o gli Ospedali a gestione diretta;
o le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale ("AOUSSN");
o le Aziende Ospedaliere integrate con l'Università ("AO-U");
o gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
o gli Enti di ricerca definiti ai sensi dell'art. 40, L. 833/1978;
o le Strutture ospedaliere militari;
o le Aziende Sanitarie Locali;
o le Aziende Sanitarie Provinciali;
o gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

o ecc.”;
- la citata disposizione di cui all’art. 2.1 del Capitolato tecnico definisce la nozione di “Amministrazioni Sanitarie o Enti del SSN” solamente “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, tant’è che lascia aperto il novero esemplificativo (“ecc.”).
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di CONFERMARE:
1) che, in generale, per “Strutture Ospedaliere”, di cui all’art. 6.3), lett. c), del Capitolato d’oneri, si intendano le “Amministrazioni contraenti” – e, quindi, le “Amministrazioni Sanitarie o Enti del SSN” –, come definite dall’art. 2.1 del Capitolato tecnico;
2) che, in particolare, tra le “Strutture Ospedaliere”, di cui all’art. 6.3), lett. c), del Capitolato d’oneri, rientrino le “cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici” – citate dal medesimo Capitolato d’oneri, come meglio sopra specificato –, quali:
a) le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
b) le Comunità residenziale per anziani (CRA);
c) i Centri Diurni Integrati (CDI);
d) le fondazioni solidali comunali, che, costituite a livello comunale come associazioni non lucrative di utilità sociale, offrono servizi sociosanitari sul territorio.

RISPOSTA:

Non si conferma, si veda la risposta alla domanda 64 punto 7).

106. Domanda:

ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI AVVALIMENTO E SUBAPPALTO CD QUALIFICANTE NECESSARIO
Premesso e considerato che:
- il Capitolato d’oneri, all’art. 9, rubricato “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE”, annovera tra – appunto – i “requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”, alla lett. D), la “Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164”.
Tutto ciò premesso e considerato si chiede di CONFERMARE che, ai fini del possesso della sopracitata iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – e, dunque, per soddisfare il requisito di cui all’art. 9, lett. D), del Capitolato d'Oneri 6.1.2.b (i.e. Iscrizione EVE) –, gli operatori economici di cui all’art. 65 del Codice potranno legittimamente:
a) fare ricorso all’avvalimento – e, in particolare, all’avvalimento di cui al comma 3, dell’art. 104, del D.lgs. n. 36/2023 – con un operatore economico impresa ausiliaria in possesso dell’iscrizione de quo;
b) ricorrere al subappalto (100%) trattandosi di subappalto c.d. qualificante/necessario. In tal caso, l’operatore, nel proprio DGUE, dovrà dichiarare espressamente di voler subappaltare le prestazioni aventi ad oggetto le attività di fornitura in discorso.

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice (compilando l'apposita sezione del DGUE) e si precisa che non è necessario fare ricorso all'avvalimento, considerato che l'iscrizione nell'elenco cd. EVE è richiesta come condizione di esecuzione dell'appalto e non come requisito di partecipazione.

107. Domanda:

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI MANDANTE

Premesso e considerato che:

- il Capitolato d'oneri, all'art. 9, rubricato "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE", annovera tra – appunto – i "requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione", alla lett. D), la "Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164";
- il Capitolato d'Oneri, all'art. 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, dispone, nel paragrafo dedicato ai "Requisiti di capacità economica e finanziaria" e ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale", che tali requisiti di ordine speciale "devono essere soddisfatti dal RTI nel complesso".

Tutto ciò premesso e considerato si chiede di CONFERMARE che l'operatore economico, in possesso della sopracitata iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – che, dunque, soddisfi il requisito di cui all'art. 9, lett. D), del Capitolato d'Oneri 6.1.2.b (i.e. Iscrizione EVE) –, il quale partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese e assuma la sola fornitura di energia elettrica nel riparto di attività all'interno del medesimo raggruppamento, ai fini del possesso dei requisiti speciali:

(i) possa legittimamente autodichiarare – e, quindi, dimostrare – il solo possesso dei "Requisiti di idoneità professionale" di cui all'art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, n. 1) (oltreché – si intende – del sopracitato requisito della iscrizione EVE);

(ii) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei requisiti di ordine speciale diversi dai requisiti indicati sopra al

punto (i) e, precisamente:

a) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei "Requisiti di idoneità professionale", di cui all'art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, n. 2), lett. a) e b), n. 3) e n. 4) del Capitolato d'oneri;

b) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei "Requisiti di capacità economica e finanziaria", di cui all'art. 6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, n. 5) del Capitolato d'oneri;

c) non sia tenuto alla autodichiarazione – e, quindi, alla dimostrazione – del possesso dei "Requisiti di capacità tecnica e professionale", di cui all'art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, lett. a), b) e c) del Capitolato d'oneri.

RISPOSTA:

Si conferma che, nell'ipotesi suddetta, l'operatore economico in possesso dell'iscrizione EVE che partecipi in forma associata e assuma la sola fornitura di energia elettrica sia tenuto a dichiarare il solo possesso dei requisiti di idoneità previsti dal Capitolato d'Oneri. Resta inteso che i requisiti speciali dovranno essere comunque soddisfatti dal RTI nel suo complesso.

108. Domanda:

CERTIFICAZIONE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) PER I PANNELLI FOTOVOLTAICI
Premesso e considerato che:
- nel Capitolato d'Oneri art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, il criterio 21 prevede l'attribuzione di punteggio per il possesso di "Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG", con la precisazione che "L'Offerente dovrà indicare il possesso di una attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di:
1) CONFERMARE che il requisito premiale si intenda soddisfatto in caso di possesso della certificazione SA800 sul "SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE";
2) CONFERMARE che il requisito premiale si intenda soddisfatto in caso di possesso della "ECOVADIS - Sustainability scorecard".

RISPOSTA:

Si veda la risposta ai quesiti nn. 2 e 4.

109. Domanda:

CERTIFICAZIONE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)
Premesso e considerato che:
- nel Capitolato d'Oneri art. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, il criterio 21 prevede l'attribuzione di punteggio per il possesso di "Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG", con la precisazione che "L'Offerente dovrà indicare il possesso di una attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di:
1) CONFERMARE che ai fini della sussistenza del requisito premiale sia necessaria e sufficiente la sola presentazione dalla domanda di avvio dell'iter di accreditamento;
2) CONFERMARE, considerando che l'ente RINA è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17029 come organismo di certificazione, ma il disciplinare proprietario ESG ASSESSMENT finalizzato al rilascio di attestazioni delle

organizzazioni relative al livello del rischio ESG non è accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029, che si possa legittimamente procedere utilizzando questo ESG ASSESSMNET.

RISPOSTA:

Si vedano le risposte ai quesiti nn. 2, 4 e 23.

110. Domanda:

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA EQUIVALENZA CCNL
Premesso e considerato che il Capitolato d'Oneri prevede:
- all'art. 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, che "Il contratto collettivo applicato è CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, codice univoco n. C011";
- all'art. 16 OFFERTA ECONOMICA, di presentare, solo ove il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello richiesto al sopracitato paragrafo 3, "Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria".

Tutto ciò premesso si chiede di CONFERMARE che, in caso di applicazione di un diverso CCNL, sia necessario – e sufficiente – presentare, quale documentazione probatoria, copia del vigente contratto collettivo nazionale e territoriale applicato dall'operatore economico.

RISPOSTA:

Si conferma purché il CCNL applicato dall'operatore, se del caso integrato da una relazione di sintesi nella quale vengano evidenziate e messe a confronto le clausole a supporto dell'equivalenza - e prodotto unitamente alla dichiarazione di equivalenza stessa - contenga tutti gli elementi utili a consentire alla stazione appaltante una valutazione complessiva che abbia ad oggetto congiuntamente le tutele economiche e normative riconosciute al dipendente.

111. Domanda:

IMPOSTA DI BOLLO
Premesso e considerato che l'art. 14 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA del Capitolato d'Oneri prevede che "la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo […] imposta del valore di € 16,00".
Tutto ciò premesso si chiede di CONFERMARE:
1) che, in caso di partecipazione a più lotti, l'imposta di bollo da assolvere sia comunque unica e del valore totale di € 16,00;
2) che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, sia necessario e sufficiente che la marca da bollo sia apposta sulla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE della Mandataria o sulla Dichiarazione di impegno congiunto del costituendo RTI.

RISPOSTA:

1) Si conferma che, qualora il Concorrente intenda partecipare a più lotti, dovrà presentare una sola domanda di partecipazione in relazione alla quale dovrà essere effettuato il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.
2) Si conferma che sarà sufficiente apporre la marca da bolla sulla domanda di partecipazione della mandataria.

112. Domanda:

Con la presente siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti.

- In riferimento alla presentazione dell'Allegato 8 – Schema Conto Economico Commessa, con la presente siamo a chiedere gentilmente conferma nel foglio “Scenario per Costi-Ricavi” la compilazione delle celle alla colonna V - Interventi di riqualificazione energetica - e W - Interventi di manutenzione straordinaria - debba contenere il valore economico degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione.

RISPOSTA:

Premesso che l’Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa rappresenta un file di supporto alla formulazione dei giustificativi dell’anomalia dell’offerta e la sua strutturazione e contenuto (ivi incluse formule di calcolo) devono essere opportunamente verificati ed eventualmente integrati dall’operatore economico laddove ritenuto opportuno, non si conferma, nelle colonne V e W del foglio “Scenario per Costi-Ricavi” vanno indicate le tipologie di interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria relativi a ciascun OPF.

113. Domanda:

Con riferimento alla seconda tranche di chiarimenti pubblicati in data odierna, con specifico riferimento alle numerose risposte fornite che confermano la possibilità di utilizzo del c.d. “subappalto qualificante” in relazione ai requisiti previsti per i servizi di progettazione, ci preme sottolineare che, da costante giurisprudenza, i chiarimenti non possono integrare la lex di gara come, invece, accadrebbe in questo caso dato che tale fattispecie non è contemplata dal Capitolato d’Oneri originario. In questo modo si configurerebbe il rischio di impugnazione di una eventuale aggiudicazione in favore di un operatore economico che abbia deciso di usufruire di questa possibilità. Riteniamo, pertanto, più tutelante sia per codesta stazione appaltante che per gli operatori economici, in nome del favor partecipationis e onde scongiurare potenziali contenziosi, la ripubblicazione del Capitolato d’Oneri e documenti collegati, integrato con tale nuova previsione.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al quesito n. 75.

114. Domanda:

Compilando il DGUE, la mandante di un RTI COSTITUENDO, che inserisce nella Parte II punto A "dati identificativi" il ruolo di "COMPONENTE", non ha la possibilità di compilare il Punto C "Imprese Ausiliarie" in quanto questa sezione viene automaticamente eliminata dal sistema. Si chiede di fornire indicazioni in merito.

RISPOSTA:

In base alle specifiche tecniche AGID par. 7.5.2.6 “L’operatore economico si avvale delle capacità di un’altra entità – Entità AUSILIARIA”, è previsto che l’indicazione dell’avvalimento di tutti i membri del Raggruppamento deve essere dichiarata dalla Mandataria. Pertanto, in caso di avvalimento da parte della mandante, l’avvalimento dovrà essere indicato nel DGUE della Mandataria che dovrà specificare nel relativo campo, non solo la “Ragione sociale” dell’ausiliaria, ma anche che l’ausiliata è la mandante. Ulteriori informazioni potranno essere rese nella domanda di partecipazione.

115. Domanda:

In relazione al Paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri rubricato "Sovvenzioni estere distorsive" secondo cui "(…) i suddetti obblighi dichiarativi riguardano anche gli eventuali fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata" e alla conferma da Voi fornita alla richiesta di chiarimento n. 61.2 in ordine al fatto che "gli obblighi dichiarativi sono estesi anche alle eventuali società ausiliarie del concorrente solo se la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata", si chiede di confermare che tali obblighi si riferiscano esclusivamente ai casi di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione e non anche ai casi di avvalimento c.d. premiale.

In ogni caso, potendo riferirsi l'avvalimento anche ad una certificazione tipo "Certificazione UNI PDR 125:2022, Certificazione UNI/PdR 74:2019, Certificazione UNI CEI 11352:2014 etc.", aventi un oggetto ampio e tra loro diversificato e non avendo tutte un'incidenza economica diretta sull'offerta, si chiede di chiarire come debba calcolarsi la "quota economica del relativo contributo" ossia quali elementi nello specifico debbano essere considerati al fine del conteggio della relativa percentuale.

RISPOSTA:

Per la corretta compilazione dell'Allegato II, del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 si deve far riferimento alle indicazioni e chiarimenti contenuti ai seguenti link:
-https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en;
-https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en.

116. Domanda:

Relativamente ai servizi di progettazione e con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 6.2, punto 6) b), si chiede conferma che la polizza di cui si richiede il possesso sia ritenuta idonea se il testo della stessa ripete quello riportato nell'Allegato 14 al Capitolato d'oneri, titolato "CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE", sezione POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE.

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, si ribadisce che ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al par. 6.2, punto 6), lett. b) del Capitolato d'Oneri è necessario che l'operatore sia in possesso di una polizza RCT/RCO che copra espressamente anche le attività di progettazione.

117. Domanda:

Quesito 1
Si chiede conferma del fatto che, in caso di presentazione di offerta in raggruppamento temporaneo di imprese costituito, il ruolo di mandataria possa essere rivestito anche dall'impresa che assume una quota minoritaria, rispetto alla mandante, all'interno del raggruppamento (ad esempio mandataria 40% - mandante 60%), fermo il possesso dei requisiti di ciascun componente del RTI in relazione alle prestazioni assunte. Si ritiene che

l'ipotizzata struttura del RTI sia in linea sia con l'attuale formulazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, che con la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul tema (CGUE, causa C-642/20 sent. "Caruter").
Risposta alla domanda 117 punto 1):
Si conferma.

Quesito 2
Con riferimento al subappalto, si chiede conferma che esso sia consentito al 100% in relazione alle prestazioni individuate come secondarie ("S") all'art. 3 - Tabella 1 del Capitolato d'Oneri.
Risposta alla domanda 117 punto 2):
Si conferma.

118. Domanda:

Comunichiamo che non risulta possibile effettuare il pagamento dei CIG sul portale ANAC.

RISPOSTA:

In merito al pagamento del contributo Anac, si conferma che il CIG è stato correttamente generato lato Stazione Appaltante. In ragione di ciò, nell'ipotesi in cui le difficoltà permangano, si invita a contattare l'help desk di Anac.

Ing. Simona Petetta
(Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management)